

Deliberazione n. 103/2026/PAR

Provincia di Perugia



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere - relatrice
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendaria
Lorena CHIACCHIERINI	Referendaria

nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2026 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie, approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021 e 5/SEZAUT/2022/QMIG, che hanno precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo 14/SSRRCO/QMIG/2026;

VISTA la legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTE le deliberazioni n. 1/2026/INPR e n. 5/2026/INPR, con le quali questa Sezione ha definito il proprio programma delle attività di controllo per l'anno 2026;

VISTA la richiesta di parere della Provincia di Perugia, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 8 giugno 2003, n. 131 e acquisita, tramite l'applicativo della Centrale Pareri, al prot. n. 1922 del 7 settembre 2026;

VISTA l'Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITA la relatrice, Consigliere Antonella Valeriani;

PREMESSO IN FATTO

Il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria, in data 7 settembre 2026 (prot. Cdc n. 1922 in pari data), ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo per l'Umbria la richiesta di parere presentata dal Presidente della Provincia di Perugia, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 *"in merito alla corretta determinazione della base di calcolo degli incentivi per le funzioni tecniche dovuti al proprio personale ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel caso di affidamento di lavori mediante lo strumento dell'Accordo Quadro la cui procedura di gara sia svolta e gestita integralmente dalla Provincia stessa."*.

La formulazione dei due quesiti posti dalla Provincia è stata preceduta dalla premessa di seguito riportata.

"L'art. 45, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base della procedura di affidamento. L'applicazione di tale norma solleva rilevanti incertezze operative nel caso di ricorso all'Accordo Quadro (AQ) ex art. 59 del D.lgs. n. 36/2023. La giurisprudenza contabile (tra cui Corte dei conti Veneto, Delib. n. 297/2024/PAR; Corte dei conti Lombardia, Delib. n. 475/2025/PAR) e il Servizio Supporto Giuridico del MIT (pareri n. 2837/2024 e n. 3406/2025) hanno chiarito che, negli Accordi Quadro, la maturazione e la liquidazione dell'incentivo relativo all'esecuzione debbano parametrarsi agli importi dei singoli Contratti Attuativi (o Ordini di Acquisto - ODA) effettivamente stipulati ed eseguiti, anziché sull'importo massimo teorico dell'Accordo Quadro situato a monte. Nondimeno, si registrano difformità interpretative in ordine al criterio di calcolo da applicare al singolo Contratto Attuativo. L'orientamento restrittivo suggerisce di calcolare l'incentivo sull'importo netto di affidamento del singolo ODA, ovvero al netto del ribasso d'asta d'offerta. Tuttavia, tale tesi appare per lo più riferibile a fattispecie in cui l'Ente opera in mera adesione ad Accordi Quadro/Convenzioni già stipulati da Centrali di Committenza esterne (es. CONSIP o Soggetti Aggregatori), contesti nei quali l'Ente aderente non ha curato le attività di progettazione e gestione della gara prodromica (Corte dei Conti Veneto delibera n. 297/2024/PAR).

[...] Diversa è l'ipotesi della fattispecie in esame (Accordo Quadro interno) in cui la Provincia di Perugia rivesta contemporaneamente il ruolo di Stazione Appaltante che progetta e gestisce l'intera procedura di gara per l'Accordo Quadro – sia che la gara venga espletata dalla struttura dedicata alle gare o direttamente dal Servizio tecnico competente per materia – e di Ente che redige i Progetti Esecutivi ed emette i singoli Contratti Attuativi (Supporto giuridico del MIT parere n. 3373/2025). In tale secondo caso, al fine di garantire l'efficienza degli interventi sulla rete stradale provinciale (oltre 2.800 km):

(1) I progetti esecutivi dei singoli contratti attuativi vengono predisposti applicando il ribasso contrattualizzato non per generare un'economia di spesa pura, ma per incrementare i quantitativi prestazionali e le superfici d'intervento a parità di risorse stanziare [es. riutilizzo del ribasso offerto del 40% per estendere la superficie inizialmente prevista di asfaltatura da 1.000 mq a 1.400 mq ($1.000 + 40\% \times 1.000$) per effetto dell'affidamento dell'ODA e riutilizzo del ribasso offerto]. Il personale tecnico dell'Ente svolgerà pertanto la progettazione e la direzione lavori su un maggior quantitativo di lavorazioni da realizzare ovvero registrando una maggior consistenza delle attività tecniche svolte per ottenere il riutilizzo del ribasso sui lavori da eseguite, calcolando l'importo di riferimento per il singolo contratto attuativo sulla scorta dell'Elenco Prezzi posto a base d'asta dell'Accordo quadro.

(2) Le procedure di affidamento dei singoli contratti attuativi vengono espletate direttamente dalla struttura interna della Provincia di Perugia tramite i propri portali di approvvigionamento digitale;

(3) Il caso specifico della suddivisione in Lotti territoriali (5 Zone): A riprova della fondatezza della problematica interpretativa sottoposta alla Corte, si evidenzia che la Provincia di Perugia ha proceduto all'affidamento dell'Accordo Quadro per la manutenzione stradale suddividendo la gara in 5 lotti geografici (corrispondenti alle 5 Zone del territorio provinciale), prevedendo l'aggiudicazione di un solo lotto per ciascun operatore economico. A seguito della gara, ciascun lotto è stato aggiudicato con percentuali di ribasso tra loro differenti. Di conseguenza, a parità di lavorazioni progettate ed eseguite su Progetti Esecutivi di identica entità, tipologia e complessità, ma in zone diverse, calcolare l'incentivo al netto del ribasso determinerebbe, in concreto, quote di incentivo non uguali per le prestazioni tecniche, svolte dai vari dipendenti dell'Ente, aventi la stessa effettiva consistenza. Ciò comporterebbe un'evidente sperequazione del trattamento economico del personale a fronte di un identico sforzo professionale e gestionale profuso dallo stesso."

Sulla base di tale premessa la Provincia di Perugia ha formulato i seguenti due quesiti sulla "natura della base di calcolo dei Contratti Attuativi" e sul "Riuso dei ribassi e parità di trattamento tra Lotti".

"Se, nel caso in cui la procedura di gara per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro sia curata ed espletata integralmente dalla medesima Stazione Appaltante che emette i successivi Contratti Attuativi (ODA), per il calcolo dell'incentivo per le funzioni tecniche spettante per ciascun Contratto Attuativo vada preso a riferimento l'importo del singolo Progetto Esecutivo a base d'asta (elaborato su Elenco Prezzi di riferimento, al lordo del ribasso offerto dall'Aggiudicatario), ferma

restando la capienza dei quadri economici e nei soli limiti dei Contratti Attuativi effettivamente stipulati ed eseguiti.”;

“Se la scelta amministrativa di riutilizzare i ribassi d'asta per incrementare le quantità di lavorazioni effettivamente progettate, dirette, contabilizzate e controllate per gli interventi dei singoli Contratti Attuativi, possa comportare l'effettuazione del calcolo dell'incentivo sull'importo a base d'asta del singolo contratto attuativo (al lordo del ribasso), differenziando nettamente tali fattispecie da quelle riconducibili alla mera adesione ad Accordi Quadro/Convenzioni di Centrali di Committenza esterne. Tale modalità di calcolo, inoltre, è rispondente all'esigenza di veder garantita piena parità di trattamento tra prestazioni/attività tecniche di identica consistenza anche se rese su lotti territoriali (zone) caratterizzati da ribassi di aggiudicazione differenti.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere presentata dal Presidente della Provincia di Perugia per il tramite del Consiglio autonomie locali in riferimento ai limiti della funzione consultiva attribuita. Si tratta di principi consolidati e che non necessitano di essere rimeditati alla luce del recente intervento normativo introdotto con la legge 7 gennaio 2026 n. 1 che, pur ampliando la legittimazione soggettiva, ha mantenuto immutati i principi generali elaborati in riferimento alla funzione consultiva introdotta dall'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il corretto esplicarsi della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti resta, infatti, subordinato all'esame, in via preliminare, delle condizioni di ammissibilità della richiesta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, così come interpretato e integrato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Secondo il consolidato orientamento, occorre infatti valutare, l'ammissibilità dei quesiti, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Amministrazione richiedente e dell'organo che la rappresenta, sia sotto il profilo oggettivo, con riferimento all'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, come perimetrata dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

2. Quanto alla verifica del profilo soggettivo, l'art. 7, comma 8, della legge n. 131 *cit.* attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, nel fissare principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, ha stabilito di limitare l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali).

3. Nel caso di specie, risulta integrato il presupposto soggettivo, sia con riguardo all'ente richiedente, sia in relazione all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, infatti, dalla Provincia, ente espressamente indicato dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed è sottoscritta dal Presidente e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente stesso. La richiesta di parere, inoltre, è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, organo previsto dall'art. 123 della Costituzione, attraverso la trasmissione sulla piattaforma telematica della "Centrale pareri".

Appare evidente anche l'interesse dell'ente alla soluzione del quesito proposto, conformemente alle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 4/2014/QMIG e n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, secondo cui *"il criterio orientativo, che l'Ente territoriale chiede di esprimere alla Sezione regionale di controllo attivando l'esercizio della funzione consultiva, [deve essere] comunque giustificato dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente stesso, ancorché destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente."*

4. Oltre ai presupposti soggettivi della richiesta di parere, con la deliberazione del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha individuato anche limiti in senso oggettivo per l'esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia, delineando la nozione di contabilità pubblica e l'ambito della funzione, poi integrate con successive deliberazioni della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite, ai fini dell'applicazione del citato art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003. In particolare, con la deliberazione n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite è stato confermato l'orientamento

della Sezione delle Autonomie (delib. n. 5/2006) in merito alla necessità che la *“nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi, che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”*.

La stessa deliberazione ha precisato che *“la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.”*

Le Sezioni Riunite hanno conseguentemente evidenziato *“come talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) – in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale.”* Ne consegue che *“la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio”* rientra nel concetto di contabilità pubblica rilevante ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere. Le Sezioni Riunite hanno richiamato in proposito, *“a mero titolo esemplificativo, la materia del personale”*, cui si riferisce anche la presente richiesta di parere. Più in generale, l'ammissibilità è limitata alle richieste di parere per la cui soluzione *“si rinviengono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore”* (cfr. Sezione delle autonomie, delibera n. 3/2014). In tal senso l'attività consultiva dell'art. 7, comma 8 deve essere raccordata con il precedente comma 7 secondo il quale *“la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica,*

verifica il rispetto degli equilibri di bilancio [...], il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, [...], nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali [...]”.

5. Ciò posto, l’attività consultiva intestata alla magistratura contabile incontra un ulteriore limite di esplicazione, rappresentato dal divieto di interferenza con le funzioni giurisdizionali attribuite ad altri plessi magistratuali. La Sezione delle Autonomie ha, infatti, affermato che la Corte dei conti, nell’ambito dell’attività consultiva, non deve inserirsi in controversie di carattere giudiziario in atto *“o in via di instaurazione”* (deliberazione n. 5/2006 *cit.*), come può emergere, da un conflitto prodromico a un contenzioso. La medesima Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 24/AUT/2019, si è pronunciata nel senso che *“la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria)”*. La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, *“non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”*, anche perché, adottando una soluzione più estensiva *“detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità”* (cfr., deliberazione Sezione delle Autonomie n. 11/AUT/2020), anche alla luce dell’art. 69, comma 2 del Codice di giustizia contabile, approvato con D. lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

6. Ai fini dell’ammissibilità oggettiva della richiesta, deve essere, inoltre, verificato il rispetto di ulteriori criteri, individuati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/SEZAUT/2006, deliberazione 19 febbraio 2014, n. 3/SEZAUT/2014/QMI e, successivamente, con deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG). La domanda di parere, originata da un’esigenza dell’Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, in particolare, non può concernere l’adozione di specifici atti di gestione né inerire ad attività già espletate, ma deve avere ad oggetto questioni di carattere generale, al fine di ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che l’Amministrazione potrà applicare alle circostanze specifiche. In caso contrario,

l'attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di co-amministrazione ovvero, in presenza di attività gestionale già compiuta, di una sorta di approvazione.

Tale principio è stato peraltro riaffermato anche successivamente all'entrata in vigore del citato art. 2 comma 1 della legge 7 gennaio 2026 n. 1.

In particolare, le Sezioni Riunite di questa Corte, con la deliberazione n.14/SSRRCO/QMIG/2026, hanno statuito che *“la funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali ex legge n. 131/2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1/2026 che ha, dal punto di vista sostanziale, mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva stessa, limitando all'attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri “su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete”*. Pur essendo pacifico, infatti, che l'istanza di un Ente trova normalmente origine da un'esigenza gestionale dell'amministrazione, la richiesta di parere può essere indirizzata unicamente a conseguire più approfondite conoscenze, informazioni e valutazioni inerenti alla corretta interpretazione di principi, norme e regole afferenti alla contabilità pubblica.

7. Ciò premesso, la richiesta di parere formulata dalla Provincia di Perugia è inammissibile sotto il profilo oggettivo, per le ragioni di seguito esplicitate.

7.1. Il primo quesito posto dall'ente verte sul criterio da adottare per il calcolo degli incentivi, previsti dall'articolo 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a favore del proprio personale che svolge le funzioni tecniche specificate nell'Allegato I.10, *“nel caso di affidamenti di lavori mediante lo strumento dell'Accordo Quadro la cui procedura di gara sia stata svolta e gestita integralmente”* dalla stessa stazione appaltante. In particolare, la Provincia di Perugia chiede di sapere, *“se, nel caso in cui la procedura di gara per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro sia curata ed espletata integralmente dalla medesima Stazione Appaltante che emette i successivi Contratti Attuativi (ODA), per il calcolo dell'incentivo per le funzioni tecniche spettante per ciascun Contratto Attuativo vada preso a riferimento l'importo del singolo Progetto Esecutivo a base d'asta (elaborato su Elenco Prezzi di riferimento, al lordo del ribasso offerto dall'Aggiudicatario), ferma restando la capienza dei quadri economici e nei soli limiti dei contratti attuativi effettivamente stipulati ed eseguiti.”*.

In merito, deve rilevarsi, preliminarmente, come la materia degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici),

possa, in termini generali ed astratti, ritenersi ricompresa nella materia della “contabilità pubblica”, per come enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte, avendo impatto sulla gestione della spesa e sui profili di sana e prudente gestione finanziaria dell’ente, come peraltro confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (fra gli altri: Deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026; Deliberazione n. 74/2026/PAR; Deliberazione n. 475/2025/PAR; deliberazione n. 297/2024/PAR). La determinazione degli incentivi alle funzioni tecniche ha infatti riflessi sulla quantificazione della spesa per il personale.

Ciò posto, con riguardo al quesito *de quo*, deve constatarsi - anche alla luce della puntuale e dettagliata articolazione operata dalla stessa Provincia di Perugia nelle premesse al quesito stesso - come risulti allo stato pendente il “bando di gara o di concessione - regime ordinario, n. 408307-2026 - OJS113/2026 del 15/06/2026 - Gara Italia - Accordo Quadro”, per l’affidamento dei lavori di manutenzione stradale per la durata di 24 mesi prorogabili di altri 6, indetto dalla stessa Provincia di Perugia. L’offerta, tuttora valida e fino a 180 giorni dalla data del 4 agosto 2026, si riferisce all’ipotesi di accordo quadro, parzialmente senza riapertura e parzialmente con riapertura della gara, con ripartizione dei lavori in 5 Lotti; ciò, con evidenti profili di analogia con la prospettazione, seppur sommaria, operata dalla Provincia nelle richiamate “premesse” al quesito.

In disparte le considerazioni circa la riconducibilità del quesito in parola ad una questione che rivesta il carattere di effettiva “generalità ed astrattezza”, nei termini *ut supra* enucleati, e non già inerisca l’adozione di specifici atti di gestione o attività invero già espletate o in via di espletamento, la circostanza che risulti pendente la procedura di gara in questione impone a questa Sezione particolare cautela nella valutazione di ammissibilità oggettiva anche per potenziale interferenza con le funzioni giurisdizionali proprie ovvero di altri plessi magistratuali (giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile). D’altronde, questa Sezione non può che ribadire come la funzione consultiva della Corte non possa espletarsi e, dunque, debba ritenersi oggettivamente inammissibile, in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o della magistratura amministrativa o, ancora, della magistratura ordinaria, quest’ultima, fra l’altro, evocata in ragione della paventate possibili ricadute in termini di “*sperquazione del trattamento economico del personale*”,

rappresentate dalla stessa Provincia nelle premesse al quesito. La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione. Per tali motivi, il primo quesito posto dalla Provincia di Perugia è inammissibile sotto il profilo oggettivo.

7.2. La Sezione ritiene anche il secondo quesito inammissibile sotto il profilo oggettivo, oltre che per possibili ragioni di interferenza con altri plessi magistratuali, per evidente carenza dei requisiti di generalità ed astrattezza *ut supra* delineati dalla giurisprudenza di questa Corte. Esso verte infatti su una specifica *“scelta amministrativa”* dell’ente di un possibile *“riuso dei ribassi”*, scelta che attiene tipicamente alla sua responsabilità. Anche alla luce del più recente intervento normativo teso ad ampliare l’ambito applicativo della funzione consultiva di questa Corte, lo stesso legislatore, quanto alla trattazione di *“questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete”*, ha ritenuto di circoscriverlo alle sole questioni *“connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo superiore a un milione di euro”*, con ciò confermando il principio secondo cui, al di là di tale deroga, la Corte non può intervenire sulla concreta attività gestionale dell’Amministrazione istante, configurandosi, in caso contrario, una sorta di non consentita cogestione amministrativa, come sarebbe nel caso di specie (in tal senso, Deliberazione n.14/SSRRCO/QMIG/2026 *cit.*).

P.Q.M.

LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA

dichiara i quesiti posti dalla Provincia di Perugia oggettivamente inammissibili per carenza di generalità ed astrattezza e per le possibili interferenze con le funzioni giurisdizionali proprie ovvero di altri plessi magistratuali.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Provincia di Perugia, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato nella camera di consiglio del 1° ottobre 2026.

Il Magistrato estensore

Antonella Valeriani



ANTONELLA
VALERIANI
01.10.2026
11:03:49
GMT+02:00

Il Presidente

Paolo Peluffo



PAOLO
PELUFFO
CORTE DEI
CONTI
01.10.2026
11:12:50
GMT+02:00

Depositato il 1° ottobre 2026

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Antonella Castellani



ANTONELLA
CASTELLANI
01.10.2026 15:09:57
GMT+02:00